Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

N. 2276

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CAMBER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 2010

Norme in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Il sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica in Italia è stato profondamente innovato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, che ha posto i Conservatori di musica, le Accademie di belle arti, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), l'Accademia d'arte drammatica e l'Accademia nazionale di danza, su un piano equivalente al sistema universitario, uniformando così l'insegnamento delle arti allo stesso grado già riconosciuto dagli altri Paesi europei ed extraeuropei.

Il processo di riforma del settore ha vissuto in questi anni momenti di grande impulso e momenti di stasi a causa del difficile *iter* riscontratosi per l'emanazione dei regolamenti di attuazione.

Scopo del presente disegno di legge è quindi di intervenire nel settore, a prescindere dai regolamenti di attuazione emanati o da emanare, al fine di sciogliere alcuni nodi che, altrimenti, rimarrebbero di difficile soluzione.

L'articolo 1 intende rendere giustizia a chi, di fatto, in questi anni ha investito la propria professionalità nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca richiede ogni anno al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla funzione pubblica, a norma dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'autorizzazione ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato il personale docente di prima e seconda fascia per incarichi di insegnamento nelle Accademie e nei Conservatori di musica.

La richiesta è formulata sulla base delle vacanze che si determinano, all'inizio di ogni anno accademico, per gli insegnamenti per i quali vi sono ancora candidati iscritti nelle graduatorie nazionali esistenti, per legge, utili per le nomine a tempo indeterminato.

Dall'anno accademico 2001-2002 molte graduatorie sono andate esaurendosi con l'individuazione di tutti gli aventi titolo e, per la copertura dei posti vacanti o anche solo disponibili, si è proceduto al conferimento di incarichi a tempo determinato attingendo prima, dalle graduatorie di istituto e, a partire dall'anno accademico 2006-2007, dalle graduatorie nazionali costituite ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.

Si è così determinata una situazione di precariato «stabile» che continuerà a subire un ulteriore incremento, man mano che le graduatorie per il cosiddetto «ruolo» andranno totalmente ad esaurirsi. Le istituzioni si troveranno dunque ad avere personale docente, circa un migliaio di unità, chiamato annualmente a svolgere attività didattica, nell'ambito di una programmazione discontinua e in condizioni di forte demotivazione a causa dell'incertezza e instabilità della sede assegnata.

Con questa disposizione si intende, pertanto, consentire la stabilizzazione del personale docente precario reclutato dalle suddette graduatorie con almeno tre anni di insegnamento, in analogia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2009, n. 244.

La stabilizzazione può riguardare, nel triennio accademico 2009-2012 circa 550 docenti su un totale di 600 candidati iscritti nelle predette graduatorie. Al termine del corrente anno accademico, matureranno il requisito del triennio di servizio effettivo circa 325 docenti.

La procedura di individuazione del numero degli aventi titolo all'incarico a tempo indeterminato, inclusi nelle suddette graduatorie, sarà programmata sulla base delle cattedre ogni anno vacanti e previa autorizzazione dei dicasteri competenti, come previsto dalla citata legge n. 449 del 1997, ai quali ne sarà fatta richiesta.

Il costo della procedura di stabilizzazione, essendo i posti vacanti già tutti coperti con incarico annuale, va individuato esclusivamente nella differenza stipendiale che si determinerà all'atto della ricostruzione della carriera comportante l'inquadramento del docente nella relativa fascia di stipendio superiore all'iniziale. Nel contempo è però da considerare che tutto il personale che cesserà dal servizio nel prossimo triennio è compreso, a livello retributivo, nelle fasce più elevate di anzianità (da 28 a 35 anni e oltre 35 anni) per cui la maggiore spesa derivante nei prossimi anni dalle ricostruzioni di carriera del personale neo-assunto viene in tal modo ampiamente coperta. In ogni caso la verifica annuale sulla compatibilità dei costi rimarrà assicurata dal comma 2 dell'articolo 1 del presente disegno di legge che prevede il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 449 del 1997.

L'articolo 2 modifica in parte le previsioni della legge di riforma del settore AFAM pubblicata nel gennaio del 2000, che di fatto ha cominciato a produrre i suoi primi effetti a decorrere dall'anno accademico 2000-2001. L'esperienza acquisita fino ad oggi dai componenti degli organi di governo delle istituzioni, risulta essere ancora più indispensabile proprio in questa fase conclusiva del processo di riforma.

L'articolo 3 ha lo scopo di rispondere alle aspettative degli studenti che affrontano gli studi musicali e coreutici presso i conservatori o presso l'Accademia nazionale di danza. Già prima della riforma intervenuta nel settore dell'AFAM con la legge 508 del 1999 gli studenti di queste istituzioni, in larga maggioranza, hanno da sempre affrontato contemporaneamente sia gli studi artistici che quelli universitari, o per aspirazioni personali o per aumentare le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.

L'articolo 4 dispone che l'autonomia acquisita dalle singole istituzioni, la difficoltà che spesso si ravvisa nel trovare disponibilità dei commissari esterni e, non ultimo, la necessità di contrarre laddove possibile, le spese, sono alla base della proposta di modifica dell'articolo che disciplina la composizione delle Commissioni di esame sin dalla fase di andata ad esaurimento dei previgenti ordinamenti. Infatti l'abrogazione complessiva delle norme disposta dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, si verifica in data non necessariamente contestuale, essendo vincolata all'emanazione del regolamento didattico di ciascuna istituzione che è subordinata ad una procedura di approvazione ministeriale.

L'articolo 5 prevede, al comma 1, una riformulazione, con connessa semplificazione della procedura, di quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. Nel comma 2 si crea il presupposto per fornire il sistema AFAM di un ristretto organico di dirigenti di seconda fascia, oramai indispensabili, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto la maggiore spesa viene compensata dalla corrispondente riduzione di posti attualmente in organico di qualifica EP2. Il comma 3, a parità di spesa permette un più funzionale adattamento dell'organico alle esigenze didattiche.

L'articolo 6 rivede le modalità regolamentari di composizione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), dopo la definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dall'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

Con i decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009 e 30 settembre 2009, sono stati, quindi, definiti i relativi settori ai quali afferiscono i docenti delle istituzioni sulla base delle discipline di insegnamento.

Il CNAM per la sua natura di organo tecnico-consultivo deve necessariamente avere al suo interno le competenze professionali rappresentative delle diverse aree nelle quali siano raggruppati per omogeneità i predetti settori. L'attuale composizione infatti tiene conto delle discipline previste dal precedente ordinamento e non garantisce la presenza di tutte quelle introdotte a seguito della riforma.

L'articolo 7 ridefinisce e puntualizza i termini applicativi di quanto in essere oramai da decenni.

Gli articoli 8, 10 e 11 tendono a rendere un atto di giustizia nei confronti delle istituzioni AFAM, estendendo anche ad esse quanto già previsto per le università.

L'articolo 9 tende a uniformare il sistema AFAM a quello universitario abolendo, col comma 2, gli obsoleti apparentamenti al sistema contributivo previsto per le scuole secondarie.

L'articolo 12 disciplina, in prospettiva del definitivo riordino del settore previsto dalla legge n. 508 del 1999, il riordino in corsi preaccademici dei corsi di formazione musicale o coreutica di base, al fine di permettere alle istituzioni la realizzazione di percorsi formativi propedeutici al proseguimento negli studi di livello superiore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Procedure di stabilizzazione del personale)

1. Le graduatorie di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato presso le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare contratti a tempo indeterminato, per la copertura dei posti annualmente disponibili e vacanti della dotazione organica, con coloro che, inseriti nelle predette graduatorie, abbiano maturato almeno tre anni di incarico annuale di insegnamento nelle predette istituzioni.

2. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1 sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli istituti musicali pareggiati previa delibera dei rispettivi organi di gestione, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. Le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 508 del 1999, sono autorizzate a trasformare a tempo indeterminato i rapporti di lavoro del personale tecnico amministrativo assunto, con contratto a tempo determinato, a seguito di procedure concorsuali pubbliche, per un contingente complessivo non superiore a 340 unità, sui posti vacanti e disponibili, certificati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il limite della do-

tazione organica. Per le modalità di reclutamento si applicano i princìpi di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 1.800.000 annui, a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 2.

(Organi)

1. Nelle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 gli incarichi per lo svolgimento delle funzioni di presidente, di direttore e di componente del consiglio accademico, già svolti o in corso, non sono computati ai fini del limite temporale previsto dall'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, come modificato dal comma 3, lettera *a)*, del presente articolo, fino alla completa attuazione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettere *e)* e *g)*, della legge n. 508 del 1999.

2. Il personale docente incaricato della direzione di una delle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 508 del 1999, nell'anno accademico 2000-2001 che abbia svolto ininterrottamente tale funzione fino alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene ad esaurimento le funzioni di direttore di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica n. 132 del 2003 fino al collocamento in quiescenza.

3. Al regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «durano in carica tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «durano in carica quattro anni»;

b) all'articolo 5, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di sua assenza o impedimento le relative funzioni sono svolte dal direttore.».

Art. 3.

(Doppia iscrizione)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), sono disciplinate le modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studi presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati, e l'accademia nazionale di danza, anche al fine di determinare e coordinare l'impegno richiesto per la frequenza in relazione ai piani di studio e ai crediti annuali da conseguire nelle due istituzioni.

Art. 4.

(Commissioni di esame)

1. Al fine di consentire il contenimento della spesa e lo snellimento delle procedure, durante la fase di esaurimento dei previgenti ordinamenti didattici di cui all'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio

2005, n. 212, nelle more dell'abrogazione complessiva delle norme di cui all'articolo 14 del suddetto regolamento, le commissioni d'esame di cui all'articolo 252, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei Conservatori di musica non sono integrate da membri esterni e sono composte esclusivamente da docenti dell'istituto.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla prima sessione d'esami successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Organici)

1. Al fine di corrispondere alle nuove esigenze di funzionalità connesse al processo di riordinamento in atto del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999, sono autorizzate ad apportare modifiche ai contingenti di profilo delle dotazioni organiche del personale amministrativo e tecnico e del personale docente, senza nuovi o maggiori averi a carico del bilancio dello stato rispetto alla spesa complessiva sostenuta a tal fine. La relativa delibera, previo parere favorevole dei revisori dei conti in ordine alla compatibilità finanziaria, è adottata dal consiglio di amministrazione dell'istituzione ed è trasmessa per l'approvazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Nell'ambito della dotazione organica del personale amministrativo delle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 sono istituiti dieci posti di dirigente di seconda fascia mediante trasformazione dei posti appartenenti alle aree EP2 vacanti e disponibili a livello nazionale. L'assegnazione dei posti è disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

tenuto anche conto della complessità ovvero della dimensione delle istituzioni che necessitano della qualifica di dirigente per lo svolgimento delle funzioni di direttore amministrativo. In fase di prima applicazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il conferimento dei suddetti posti, bandisce un concorso, per titoli ed esame, riservato al personale in servizio già inquadrato nella qualifica di direttore amministrativo ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002/2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 della *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2006.

3. Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente, determinate ai sensi del comma 1, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999, al fine di garantire la funzionalità didattica e il contenimento della spesa, a parità di spesa, sono autorizzate a stipulare, su un unico posto, più contratti *part-time* a tempo determinato per diversi insegnamenti.

Art. 6.

(CNAM)

1. Al fine di assicurare nella composizione del CNAM la presenza delle aree disciplinari in relazione ai nuovi settori artistico-disciplinari di cui all'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236.

2. In analogia a quanto previsto per il CUN, i componenti del CNAM durano in carica quattro anni, e non possono svolgere più di due mandati consecutivi.

3. Il CNAM, nell'attuale composizione, continua a svolgere le sue funzioni fino all'insediamento del medesimo nella nuova composizione, riordinato sulla base delle predette modifiche regolamentari.

4. Il CUN, nella sua attuale composizione, è integrato con due componenti designati dal CNAM, al fine di garantire le opportune interrelazioni tra i due sistemi di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

Art. 7.

(Fondazione accademia nazionale di Santa Cecilia)

1. Per la valorizzazione delle specificità culturali presenti nel sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle attività di didattica specialistica possono essere comandati fino a cinque docenti dei conservatori di musica, con contratto a tempo indeterminato, presso la Fondazione accademia nazionale di Santa Cecilia per l'attivazione dei corsi di perfezionamento.

2. Il comando è disposto con decreto annuale, rinnovabile, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su richiesta motivata della Fondazione accademia nazionale di Santa Cecilia, previo assenso dell'interessato. Il docente comandato continua a percepire presso il conservatorio di appartenenza il trattamento economico complessivo in godimento.

Art. 8.

(Regime fiscale per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 ai fini dell'acquisto dei beni si applica il regime IVA vigente per le università.

2. All'articolo 10, comma 1, lettera l-*quater*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «a favore di università,» sono inserite le seguenti: «delle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508,».

Art. 9.

(Tasse e contributi studenteschi)

1. A decorrere dall'anno accademico 2010-2011 gli studenti contribuiscono alla copertura dei servizi offerti dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999, mediante il pagamento, a favore delle medesime, della tassa di iscrizione e di contributi finalizzati al miglioramento della didattica.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abolite le tasse, sopratasse ed altre contribuzioni studentesche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I contributi sono determinati autonomamente dalle istituzioni medesime in relazione ad obiettivi di adeguamento della didattica e dei servizi per gli studenti, nonché sulla specificità del percorso formativo.

4. Le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 fissano le tasse di iscrizione e l'importo dei contributi per i vari corsi secondo criteri di equità e di solidarietà, in relazione alle condizioni economiche dell'iscritto, utilizzando metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiata condizione economica.

5. La valutazione delle condizioni economiche degli iscritti è effettuata sulla base della natura e dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell'ampiezza del nucleo familiare.

6. Il rilascio del supplemento al diploma, documento redatto in conformità agli *standard* del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti accademici (ECTS), allegato ai diplomi di cui alla legge n. 508 del 1999, è esente dall'imposta di bollo e viene rilasciato senza ulteriori spese.

Art. 10.

(Assegni di ricerca)

1. I diplomati delle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 in possesso di un *curriculum* professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, di produzione e artistica possono essere titolari di assegni di ricerca con le stesse modalità previste per le università, di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 11.

(Autonomia finanziaria e contabile)

1. Le entrate delle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 sono costituite da:

a) trasferimenti dello Stato;

b) contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente;

c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

2. I mezzi finanziari di cui al comma 1, lettera *a)*, destinati dallo Stato sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi:

a) alle spese per il personale dovute in base a disposizioni di carattere generale;

b) ai contributi per il funzionamento, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia;

c) ai contributi per la ricerca e la produzione artistica.

Art. 12.

(Corsi preaccademici)

1. Contestualmente all'adozione dei nuovi ordinamenti didattici, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 hanno facoltà di attivare corsi preaccademici allo scopo di realizzare percorsi propedeutici al proseguimento negli studi di livello superiore. Tali corsi rientrano nelle finalità istituzionali e fanno parte integrante dell'offerta formativa.

2. Entro sei mesi dall'adozione dei decreti di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, sono determinati, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'unversità e della ricerca, gli *standard* e i requisiti necessari, da parte delle istituzioni, per il riordino in corsi preaccademici dei previgenti corsi di formazione musicale o coreutica di base.

3. Nella fase di transizione precedente l'attivazione dei corsi preaccademici, per assicurare continuità dell'offerta formativa, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 continuano a svolgere i corsi di formazione musicale o coreutica di base secondo i programmi del previgente ordinamento.

€ 1,00